



Comune di Germignaga

PROVINCIA DI VA

ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

N. 8 DEL 08/03/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA MAMELI.

Il Responsabile del Servizio

Vista la nota della Ditta Civelli Costruzioni con sede a Gavirate (VA), in data 05.03.2024 prot. n. 1776, dove si è evidenziata la necessità di modificare la circolazione veicolare in via Mameli dal civico n. 46 al civico n. 48- area accesso al parco pubblico 'Boschetto', per consentire la regolare esecuzione di lavori sulla rete fognaria ed acquedotto, dal giorno 18 marzo 2024 al giorno 31 agosto 2024 e comunque sino al termine dei lavori in premessa;

Dato atto che al fine di consentire detto intervento occorre disporre in via Mameli entrata parco pubblico 'Boschetto', l'istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi d'opera operanti;

Ravvisata, nel generale e pubblico interesse e per ragioni di pubblica sicurezza, la necessità di regolamentare la circolazione stradale nel comparto viario interessato, al fine di garantire la pubblica incolumità;

Considerato che ai sensi della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento risulta essere il Comm. Capo di Polizia Locale Alessandro Casali, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d'interesse ex art.6 bis Legge 241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012;

Visti gli articoli 5 comma 3, e articoli 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 nonché il Regolamento di attuazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02 gennaio 2022, di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al settore interessato in attuazione dell'art 50 comma 10, 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

- **A PARTIRE DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 11 MARZO 2024 SINO AL GIORNO 31 AGOSTO 2024 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI IN PREMESSA INDICATI, IN VIA MAMELI NELL'AREA DI ACCESSO AL PARCO PUBBLICO 'BOSCHETTO' COMPRESO FRA I CIVICI N. 44 AL CIVICO N. 46, E' ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI AD ESCLUSIONE DEI MEZZI D'OPERA.**

DISPONE

- 1) La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada;
- 2) I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza;
- 3) Abusi e/o violazioni verranno sanzionati a termine di legge, resta inteso che la presente potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi;
- 4) è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada;
- 5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, è esperibile ricorso nelle seguenti forme:
 - a) al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro 60 giorni dall'Affissione all'Albo Pretorio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, nr. 104- Codice del Processo Amministrativo ovvero al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.;
 - b) in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- 6) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comm. Capo P.L. Alessandro Casali;

Tutte le opere di segnaletica stradale, da posizionarsi nel rispetto di quanto stabilito dal codice della strada ed in particolare secondo le norme contenute nel D.M. 10/07/2002

avente per oggetto “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, saranno a carico della Ditta Civelli Costruzioni di Gavirate (VA), esecutrice dei lavori, così come tutti gli accorgimenti ed opere atti a tutelare l’incolumità dei pedoni e veicoli che si trovano a transitare in loco, con l’avvertenza che questa Amministrazione Comunale declina sin d’ora qualsiasi responsabilità per danni che possono derivare a terzi a seguito dell’esecuzione delle opere in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comm. Capo P.L.

Firmato digitalmente

Casali Alessandro